



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 DEL 31/05/2022

Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022 - 2025 - ANNO 2022 - PRESA ATTO

In data odierna, 31 maggio 2022, alle ore 21:35, a norma dell'art. 16 comma 6bis dello Statuto comunale e del Regolamento del Consiglio comunale, ha inizio la seduta del Consiglio comunale in modalità a distanza, convocata per le ore 21:30, in sessione straordinaria.

Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione del presente punto i signori appresso indicati:

BAGNI ANGELA	Presente
MONTEMURRO NICOLA	Presente
TOZZI FRANCESCA	Presente
CAPACCIOLI MARCO	Presente
ZINGONI DUCCIO	Presente
MUGNAINI SANDRA	Presente
CAFAGGI GIACOMO	Assente
CAMBI CRISTIANA	Presente
PUCCI LUCIANO	Presente

BANDINI EMMA	Assente
MILANESI PIETRO	Presente
GIOVANNINI PAOLO	Presente
BRANDI ILARIA	Presente
GIUSTI LUCIANO	Presente
PORRARI CARLA	Presente
SANTONI CRISTIANO	Presente
PICCINI PAOLA	Presente

Presenti: N.15

Assenti: N.2

Il consigliere Nicola Montemurro assume la presidenza, verifica la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, nomina scrutatori i consiglieri: Tozzi, Piccini, Milanese.

Partecipa il Segretario generale, Avv. Pasquale Monea, in qualità di Segretario Generale, incaricato della redazione del presente verbale.

Si dà atto che al momento dell'appello sono presenti gli assessori: Cappellini, Di Giovanni e Lari.

Alle ore 22:41 si è collegato anche l'Assessore Caporaso.

In particolare il Segretario generale attesta che:

- È stato utilizzato il sistema di videoconferenza Google Meet, attivo sia in video che in audio per tutta la durata della seduta;
- I componenti del Consiglio e della Giunta, così come il Segretario generale, si sono collegati con videochiamata, che ha consentito a tutti di intervenire e parlare per l'intera durata della seduta;
- I componenti del Consiglio e della Giunta sono stati identificati mediante riconoscimento visivo;
- Le proposte di deliberazione e gli altri atti posti all'ordine del giorno della seduta sono stati messi a disposizione dei Consiglieri come da regolamento.

La votazione è avvenuta rispondendo ciascuno a domanda rivolta dal Segretario Generale.

Il Proponente: DI GIOVANNI ANNAMARIA

Delega: Manutenzioni Ordinarie, Ambiente, Decoro Urbano, Sicurezza e Polizia Municipale

Il Responsabile di Settore: BOCHICCHIO ALESSIA

Il Redattore: AGAZZI SAMUELE

Unità Proponente: Ambiente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 2 comma 12 lett. i) della legge n. 481/1995 attribuisce ad ARERA il potere di modificare le condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione di taluni servizi pubblici;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF (d'ora in poi Delibera 363) e il relativo l'allegato A recante "*Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*" (d'ora in poi MTR-2);
- la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF "*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*" (d'ora in poi Delibera 15) e il relativo Allegato A, "*Testo unico per la regolazione della qualità dei rifiuti*" ("TQRIF");
- la determinazione ARERA n. 2/DRI/2022 "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*";
- i commi 5-*quinquies* e 5-*sexiesdecies*, dell'art 3, D.L. n. 228/2021, convertito con L. n. 15/2022 che proroga la data di approvazione dei bilanci preventivi al 31.05.2022;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Ricordato che:

- nel territorio in cui opera il Comune di Lastra a Signa è presente e operante l'Autorità di Ambito ATO Toscana Centro, Ente di Governo previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;
- a seguito di gara pubblica svolta ai sensi del d. lgs. n. 163/2006 ATO Toscana Centro (Autorità) ha selezionato ALIA Servizi Ambientali Spa (Concessionario) quale affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei Comuni dell'Ambito;
- la Concessione è regolata dal Contratto di servizio sottoscritto in data 31/08/2017 (atto rep. n. 23275);
- il perimetro gestionale definito dalla delibera ARERA n. 363/2021 è interamente ricompreso nel perimetro dei servizi della Concessione affidata ad ALIA Servizi Ambientali Spa che è sottoposta ai poteri regolatori attribuiti ad ARERA dalla legge;
- il MTR-2, definendo le modalità di composizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, incide direttamente sulla disciplina del DPR n. 158/1999;

Considerato che:

- l'art. 7 del MTR-2 stabilisce che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga:
 - a. *“per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;*
 - b. *per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione:*
 - i. *con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;*

- ii. *con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2)".*

- ARERA, al commi 5 dell'art. 4 della Delibera 363, ha chiarito che *"nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità"*;

- il comma 7, art. 4 del MTR-2 prevede che *"Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria"*;

- il comma 7.5 della Delibera 363, così come integrato dall'art. 2 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 individua la documentazione da trasmettere ad ARERA;

Preso atto che

- la procedura di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani è delineata dall'art. 7 della Delibera 363 ("Procedura di approvazione") e dagli artt. 27-29 del MTR-2 che in sintesi delinea un procedimento i cui soggetti sono:

a) i Gestori del servizio (ALIA, AER e i Comuni), che hanno il compito di predisporre *"il PEF, dettagliandone lo sviluppo per un periodo quadriennale coincidente con il secondo periodo regolatorio 2022-2025, .."*;

b) l'Ente territorialmente competente (ATO Toscana Centro), che ha il compito di validare il PEF, inoltre, *"assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità:*

1) *la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;*

2) *con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";*

c) ARERA, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale dei corrispettivi (comma 7.7)

- costituiscono oggetto delle determinazioni di questa Autorità i fattori di sharing, b_a e ω_a e i relativi coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, la rimodulazione della differenza tra le entrate tariffarie di riferimento

e il limite alla variazione annuale, il coefficiente di recupero di produttività, X_a per gli anni 2022-2025, il costo unitario effettivo ($CU_{eff2020}$), i coefficienti per il miglioramento previsto della qualità, QL_a per gli anni 2022- 2025, i coefficienti per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale, PG_a per gli anni 2022-2025, la componente CO_{exp116} a copertura degli scostamenti dei costi riconducibili alle novità introdotte dal D.Lgs. 116/2020, la componente Cq^{exp} e la componente CO^{exp} , i cui criteri di definizione sono illustrati nella relazione di accompagnamento della gestione ALIA, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art. 4 del MTR-2 è stato previsto per ogni ambito tariffario comunale, in coerenza con le precedenti determinazioni e deliberazioni di ATO Toscana Centro;
- il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art. 4 del MTR-2 è stato calcolato per ciascun anno prendendo quindi come riferimento il PEF dell'anno precedente riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021;

Considerato che:

- nel corso delle interlocuzioni con ARERA derivanti dalle attività di verifica dei PEF relativi alle annualità 2020 e 2021 è emersa la necessità di rettificare la modalità di calcolo del *Benchmark* e, di conseguenza, l'importo dell'eccedenza eventualmente registrata delle entrate tariffarie rispetto al limite tariffario. Pertanto, ATO Toscana Centro, nelle more della conclusione del procedimento di verifica da parte di ARERA, ha effettuato le necessarie rettifiche ai nuovi valori in modo da recepirne gli effetti nella predisposizione tariffaria per il secondo periodo regolatorio (2022 - 2025);
- una volta concluse le attività di verifica, i 58 PEF della gestione ALIA relativi alle annualità 2020 e 2021 modificati saranno trasmessi ad ARERA insieme con una nota illustrativa delle modalità adottate di recepimento delle osservazioni;
- con la Deliberazione n. 22/2021 l'Assemblea dei Sindaci ha approvato i criteri di attribuzione dei costi efficienti ai singoli ambiti tariffari contenente le modifiche ai driver proposte dal gruppo di lavoro costituito allo scopo per gli ambiti tariffari della gestione ALIA;
- con la Determinazione n. 49/2022, il Direttore Generale di ATO Toscana Centro ha individuato lo schema regolatorio delle gestioni presenti nell'Ambito territoriale ottimale Toscana Centro nel rispetto della previsione di cui all'art. 3 del TQRIF;
- le Relazioni di accompagnamento danno conto dei livelli qualitativi di ciascuna gestione come indicato dall'Allegato 2 della Determinazione n. 2/DRIF/2022, così come rilevati nel corso della ricognizione della qualità contrattuale e tecnica di ciascun ambito tariffario;

Considerato, inoltre, che:

- le risultanze dell'applicazione dei coefficienti al PEF grezzo 2022 hanno evidenziato un incremento tariffario superiore al limite per l'annualità 2022 per n. 43 comuni della concessione ALIA; pertanto, l'Autorità ha ritenuto necessario rimodulare la differenza tra le entrate tariffarie di

riferimento e il limite tariffario nelle diverse annualità del PEF pluriennale di ciascun ambito tariffario della gestione ALIA per consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025 nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti determinazioni, in coerenza con quanto previsto dal comma 4.5 del MTR-2;

- con procedure partecipate dal gestore ALIA, è stata determinata l'entità del riconoscimento degli oneri ammissibili ai sensi del MTR-2 non ancora recuperati, provvedendo alla rimodulazione dell'eccedenza tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio, anche successivamente al 2025, in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e comunque salvaguardando l'equilibrio della gestione della gestione ALIA;

- ALIA ha prospettato all'Autorità e inserito nell'elaborazione del PEF grezzo di ciascuno dei Comuni gestiti, una proposta di rimodulazione con eccedenza delle entrate tariffarie di riferimento rispetto al limite;

- la differenza tra le entrate tariffarie di riferimento e il limite tariffario, anche in considerazione di quanto già emerso in sede di predisposizione tariffaria per le annualità 2020 e 2021, è stata validata da questa Autorità e ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario dei gestori e coerente con gli obiettivi di adeguamento tecnico del servizio;

Preso atto, infine, che in data 10/05/2022 ATO Toscana Centro ha inviato a mezzo PEC (ns prot. n. 9003 del 10/05/2022), e successivamente integrata con note PEC del 23/05/2022 (ns prot. n. 9977 e n. 9998 del 23/05/2022), la proposta tariffaria per il secondo periodo regolatorio a tutti i Comuni delle gestioni AER e ALIA, in previsione dell'Assemblea dei Sindaci fissata per la data del 23/05/2022;

Vista la nota PEC del 24/05/2022 che ATO Toscana Centro ha inviato (ns prot. n. 10143 del 24/05/2022) con la quale, agli esiti dell'adunanza assembleare, comunica che la stessa ha approvato a maggioranza dei voti la deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 7 del 23/05/2022 avente ad oggetto "Proposta tariffaria per i Comuni di ATO Toscana Centro della gestione ALIA Spa per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025: approvazione";

Preso atto che:

- il Piano economico finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025, approvato dall'Assemblea di ATO Toscana Centro, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, espone per l'anno 2022, suddivisi tra costi fissi, costi variabili e attività esterna al perimetro ARERA:

a) un totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2021 pari a **3.953.626,00 €**;

b) un costo complessivo da riconoscere al gestore ALIA Spa pari a **3.872.194,50 €**;

- il Piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) Relazione di accompagnamento al PEF 2022 – 2025 ex art. 27.4 MTR-2 comprensiva degli allegati ivi indicati - Allegato 1;
- b) PEF 2022 – 2025 dell'Ambito tariffario Comune di Lastra a Signa – Allegato 2;

Ritenuto per quanto sopra, di prendere atto del Piano economico finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025 e, in particolare, per l'anno 2022 (PEF 2022), approvato da ATO Toscana Centro con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 7 del 23/05/2022, con i relativi allegati, che devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione;

Visti i pareri di regolarità sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espressi dai responsabili di Settori 3 e 5

Visto il parere di regolarità contabile del revisore economico finanziario;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese:

Voti favorevoli: 9 (Partito democratico);

Voti contrari: 6 (Forza Italia, Lega, Gruppo misto);

Astenuti: 0

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle rettifiche delle componenti dei PEF degli ambiti tariffari della gestione ALIA Spa per le annualità 2020 e 2021, apportate ad esito delle attività di verifica tariffaria svolte da ARERA;
3. di prendere atto dell'approvazione dei parametri di competenza dell'Autorità nella definizione dell'MTR-2 descritti in premessa, determinati con le modalità indicate nella Relazione di accompagnamento della gestione ALIA Spa e applicati per la predisposizione tariffaria per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
4. di prendere atto del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025 - secondo quanto previsto dall'Allegato A della Delibera 363 - e, in particolare, per l'anno 2022 (PEF 2022) e dei seguenti documenti, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

a) Relazione di accompagnamento al PEF 2022 – 2025 ex art. 27.4 MTR-2 comprensiva degli allegati ivi indicati - Allegato 1;

b) PEF 2022 – 2025 dell’Ambito tariffario Comune di Lastra a Signa – Allegato 2;

approvati da ATO Toscana Centro con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 7 del 23/05/2022, il quale espone per l’anno 2022, suddivisi tra costi fissi, costi variabili e attività esterna al perimetro ARERA:

a) un totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2021 pari a **3.953.626,00 €**;

b) un costo complessivo da riconoscere al gestore ALIA Spa pari a **3.872.194,50 €**;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Autorità di Ambito ATO Toscana Centro per la successiva trasmissione, mediante l’apposita piattaforma online, all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente.

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4 d. lgs. n. 267/2000, considerata la necessità di trasmettere all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente al fine della approvazione finale la validazione dei PEF da parte di ATO Toscana Centro.

Informazioni

Efficacia

La delibera è immediatamente eseguibile e sarà esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Pubblicazione

La delibera è comunicata ai responsabili dei Settore 3 e 5.

Ricorso

Contro questa delibera può essere presentato ricorso da chi abbia interesse con ricorso al Tribunale amministrativo della Toscana, entro 60 giorni.

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

MONTEMURRO NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

II SEGRETARIO GENERALE

AVV. MONEA PASQUALE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)